

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1031

Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

28/04/2024 - 06:35

Indice

1. DDL S. 1031 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1031	4

1. DDL S. 1031 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1031

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1031

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GARAVAGLIA**, **STEFANI**, **BIZZOTTO**, **BERGESIO**, **BORGHESI**, **Claudio BORGHI**, **CANTALAMESSA**, **CANTÙ**, **MINASI**, **MURELLI**, **PAGANELLA**, **PUCCIARELLI**, **SPELGATTI**, **TESTOR** e **TOSATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 FEBBRAIO 2024

Disposizioni in materia di destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159

Onorevoli Senatori. - La legge 7 marzo 1996, n. 109, introduce, nel sistema delle disposizioni antimafia, il meccanismo di destinazione e riutilizzo per scopi sociali dei beni confiscati alle mafie. Dopo la stagione delle stragi di mafia infatti, negli anni Novanta, si diffonde la convinzione di dover introdurre una sorta di risarcimento sociale alle comunità vessate dalla criminalità organizzata, restituendo ad esse i beni immobili confiscati alle mafie dallo Stato, destinandole ad attività di tipo sociale, a servizio della collettività. Le specifiche disposizioni sulla destinazione e sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati alle mafie sono poi confluite nel decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di seguito « codice antimafia »), che ne ha assegnato gestione, amministrazione e destinazione all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC).

Dall'ultima Relazione semestrale al Parlamento sui beni sequestrati e confiscati disponibile, dell'agosto 2023, emerge che i procedimenti relativi alle misure di prevenzione patrimoniale inseriti nella Banca dati centrale dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022 risultano essere 2.244, con una media di 449 procedimenti iscritti nel quinquennio di riferimento, per un totale di 54.077 beni interessati dai suddetti procedimenti, beni che per il 65 per cento circa risultano sequestrati (circa il 3,5 per cento) o confiscati (poco più del 61 per cento). Di questi, circa il 50 per cento è rappresentato da beni immobili. Al 30 giugno 2023 il totale dei beni destinati nel quinquennio 2018-2022 è di 7.575, di cui la quasi totalità è costituita da beni immobili.

Numeri in miglioramento, ma dai quali non emerge in maniera così chiara il vero punto critico della procedura e cioè il tempo. Dal provvedimento definitivo di confisca alla destinazione del bene confiscato all'ente locale e poi ancora alla sua assegnazione finalizzata a valorizzarne il ruolo sociale passano a volte anche anni, spesso a causa di gravami insostenibili sul bene stesso, che ne bloccano la procedura e ne determinano, di fatto, l'inutilizzo e il depauperamento. Il presente disegno di legge si propone dunque, attraverso un piccolo intervento di sblocco delle risorse rientranti nella parte corrente a modalità rotativa del Fondo unico giustizia, e dunque a costo zero per lo Stato, di consentire all'ANBSC di accelerare nell'esecuzione dei piani di pagamento dei creditori dei soggetti a cui i beni sono stati confiscati, così da poterne accelerare, di conseguenza, la destinazione agli enti locali interessati e di garantirne quindi l'effettiva funzione sociale di cui sopra.

L'articolo 1 definisce le finalità del presente disegno di legge, teso al rafforzamento e alla promozione della cultura della legalità, attraverso la riduzione dei tempi che intercorrono tra la confisca definitiva e il provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti territoriali, nonché all'incremento del numero di beni restituiti alle collettività territoriali per il loro utilizzo a fini istituzionali o sociali.

A tal fine, l'articolo 2 novella il decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con

modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, recante interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario, introducendo la lettera *b-bis*) del comma 7 dell'articolo 2 e prevedendo la riassegnazione del 3 per cento delle risorse del Fondo unico giustizia all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), per l'esecuzione dei piani di pagamento definitivi ai sensi dell'articolo 61, comma 8-*bis*, del codice antimafia, riferiti ai procedimenti di destinazione dei beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettere *c*) e *d*), del medesimo codice. Contestualmente, si interviene sullo stesso articolo 61 del codice antimafia, introducendo il citato comma 8-*bis*, il quale prevede, appunto, che per l'esecuzione dei piani di pagamento riferiti ai procedimenti di destinazione dei beni immobili l'Agenzia può utilizzare le risorse ad essa assegnate in attuazione del presente intervento normativo. L'articolo 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica derivanti dall'applicazione della presente legge, mentre all'articolo 4 viene disciplinata la sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono finalizzate al rafforzamento e alla promozione della cultura della legalità, attraverso la riduzione dei tempi che intercorrono tra la confisca definitiva e il provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettere *c*) e *d*), del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'incremento del numero di beni restituiti alle collettività territoriali per il loro utilizzo a fini istituzionali o sociali.

Art. 2.

(Disposizioni in materia di destinazione dei beni immobili confiscati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge:

a) all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera *b*) è inserita la seguente:

« *b-bis*) in misura pari al 3 per cento, all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC), di cui all'articolo 110 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, per l'esecuzione dei piani di pagamento definitivi di cui all'articolo 61, comma 8-*bis*, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, riferiti ai procedimenti di destinazione dei beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettere *c*) e *d*), del medesimo codice »;

b) all'articolo 61 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

« 8-*bis*. Per l'esecuzione dei piani di pagamento riferiti ai procedimenti di destinazione dei beni immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettere *c*) e *d*), l'Agenzia può utilizzare le risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera *b-bis*), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 ».

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della

pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.